

# REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE SULLE DISABILITA'

- Approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 30.09.2019

## Articolo 1 Istituzione e finalità

1. La "Commissione sulle disabilità" è istituita presso il Comune di Sassari in attuazione dei principi di partecipazione sanciti dall'articolo 4, comma 3, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
2. Alla commissione sono attribuiti compiti di iniziativa e di proposta con riferimento a qualsiasi intervento volto a promuovere la tutela e l'integrazione dei disabili:
  - a) promuove l'informazione e la sensibilizzazione sulla disabilità basata sul rispetto dei diritti umani, la rimozione di barriere, ostacoli e discriminazioni, l'abbattimento dello stigma legato alla disabilità, il sostegno alla piena inclusione e partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità;
  - b) elabora e promuove interventi volti a favorire l'integrazione sociale, la mobilità, l'istruzione, l'attività di relazione, l'informazione e la cultura dei soggetti portatori di handicap;
  - c) organizza seminari, dibattiti e/o incontri con operatori sociali e sociosanitari, con il mondo del non profit, enti e istituzioni, banche, uffici postali, esercizi commerciali e loro categorie di rappresentanza, sindacati, con il mondo dello sport, della scuola, dell'università e della ricerca, con le associazioni culturali, mass media locali, biblioteche, musei, cinema e teatri;
  - d) favorisce il coinvolgimento e la partecipazione delle persone con disabilità e delle associazioni che le rappresentano nei processi di costruzione delle politiche di sviluppo comunali, comprese quelle decisionali.
3. La Commissione è un organismo permanente di proposta al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale. Esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in un rapporto di collaborazione con gli amministratori, con i rappresentanti delle associazioni di persone disabili e loro familiari, con le organizzazioni sindacali, le categorie economiche e imprenditoriali presenti nel territorio, con le istituzioni culturali, della scuola e dell'Università.
4. Se ritenuto opportuno il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale possono richiedere un parere consultivo alla commissione nei casi previsti dall'articolo 78, comma 1, dello Statuto comunale.

## Articolo 2 Competenze

1. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità:
  - a) promuove ed attua indagini e ricerche sui percorsi e sulla condizione delle persone con disabilità nel territorio comunale;
  - b) opera per favorire l'inserimento delle politiche sulla disabilità, in maniera trasversale, negli interventi comunali legati ai seguenti settori: politiche sociali, mobilità, ambiente, lavori pubblici e manutenzioni, commercio e cultura;
  - c) collabora con l'Amministrazione per individuare le reali necessità e i bisogni fondamentali delle persone con disabilità presenti in città;

- d) collabora con l'Amministrazione per favorire la diffusione dei temi legati alla disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione;
- e) favorisce la costituzione di reti di relazione con l'associazionismo a livello locale e nazionale, per promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte..
2. La commissione può formulare proposte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale, nella fase di impostazione della proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale aventi ad oggetto interventi che coinvolgono le persone con disabilità.

### **Articolo 3 Costituzione e durata**

1. La Commissione è costituita con provvedimento del Sindaco, ha durata pari a quella del mandato elettivo del Sindaco e decade con la scadenza del mandato.
2. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica di componente, previa contestazione e contraddittorio con l'interessato. Su proposta della commissione il Sindaco pronuncia la decadenza del componente e, sentita la conferenza dei Capigruppo, provvede alla sostituzione dei componenti decaduti e/o dimissionari.

### **Articolo 4 Composizione ed insediamento**

1. La Commissione, nominata dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo, è composta, nel rispetto del principio delle pari opportunità, da nove rappresentanti delle associazioni presenti nel territorio comunale, di cui almeno uno sia designato tra quelle che si occupano di disabilità fisiche, almeno uno per quelle psichiche ed almeno uno per quelle sensoriali. La Commissione può essere composta da un numero di rappresentanti inferiore a nove, qualora non venga raggiunto l'indicato numero di una designazione da parte di ciascun tipo di associazione.
2. Fanno parte della Commissione un rappresentante dell'Ufficio scolastico provinciale ed un rappresentante dell'Azienda per la tutela della salute della Sardegna (A.T.S.).
3. Fanno parte della Commissione comunale due consiglieri comunali, individuati tra i componenti rispettivamente dalla Commissione servizi sociali e dalla Commissione lavori pubblici, eletti in Consiglio comunale, di cui uno in rappresentanza della minoranza.
4. Il Sindaco provvede a dare pubblicità della Commissione tramite un bando e lettera/invito. Le candidature possono essere proposte dalle associazioni di disabili o di familiari che si occupano delle diverse tipologie di handicap. Tali associazioni devono essere legalmente riconosciute da almeno un anno o legalmente costituite da almeno tre anni, non avere fini di lucro, essere operanti nel comune o nell'ambito provinciale. L'iscrizione ad albi o elenchi regionali o comunali costituirà titolo preferenziale.
5. Le proposte di candidatura vengono presentate al Sindaco tramite domanda scritta e corredata da un curriculum dal quale risultino le attività svolte dall'associazione e dal candidato, le collaborazioni con enti e realtà del territorio, l'eventuale iscrizione ad albi o elenchi regionali o comunali.
6. La Commissione è insediata su convocazione del Sindaco entro 20 giorni dalla nomina.

### **Articolo 5 Organismi della Commissione**

1. Sono organismi della Commissione il Presidente e l'Ufficio di presidenza composto dal Presidente e da due vice Presidenti.
2. Il Presidente è eletto dalla Commissione nella prima seduta di insediamento. Nella stessa seduta sono eletti vice Presidenti i due componenti che avranno riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, il più anziano di età. I Consiglieri comunali membri della Commissione non possono essere eletti nei suddetti organismi.

### **Articolo 6 Attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede, ne coordina l'attività e formula l'ordine del giorno. Designa di volta in volta il vice Presidente che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento.

### **Articolo 7 Compiti dell'Ufficio di Presidenza**

1. Le riunioni dell'Ufficio di presidenza precedono le riunioni della Commissione al fine di concordare le linee guida degli argomenti proposti nell'ordine del giorno.
2. L'Ufficio di presidenza ha il compito:
  - a) curare che l'attività della Commissione sia diretta al raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'articolo 1;
  - b) curare l'attuazione e operatività delle attività o iniziative deliberate dalla Commissione;
  - c) assicurare i rapporti con gli Amministratori e i Dirigenti del Comune, con Enti, Associazioni e Organizzazioni esterne;
  - d) programmare le attività dei gruppi di lavoro;
  - e) predisporre una relazione annuale delle attività;
  - f) predisporre il documento programmatico di indirizzo annuale della Commissione da discutere in Commissione e sottoporre al Sindaco e alla conferenza dei Capigruppo;
  - g) predisporre una relazione da esporre una volta l'anno al Consiglio comunale.

### **Articolo 8 Funzionamento della Commissione**

1. La Commissione è convocata dal suo Presidente di norma una volta al mese e comunque per:
  - a) la programmazione dell'attività annuale, la formulazione delle proposte di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
  - b) la verifica dello stato di attuazione del programma e la predisposizione della relazione annuale.
2. La Commissione si riunisce secondo le scadenze che si dà autonomamente su convocazione del Presidente, con invio dell'ordine del giorno al domicilio di posta elettronica dei suoi componenti, possibilmente cinque giorni prima della data della riunione, o telefonicamente 48 ore prima.
3. La Commissione è convocata qualora ne faccia richiesta 1/3 dei suoi componenti: in tal caso la seduta deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è presentata al Presidente.

4. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo decisione diversa di almeno i 2/5 dei componenti.
5. Per la validità delle decisioni è necessaria nella prima convocazione la presenza della metà più uno dei componenti e in seconda convocazione la presenza di 1/3 dei componenti.
6. La Commissione delibera a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale a cura di un componente della Commissione, di volta in volta designato dal Presidente. I verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario.
8. La Commissione può articolarsi, anche con l'ausilio di componenti esterni, in gruppi di lavoro per la predisposizione di programmi e progetti finalizzati.
9. La Commissione ha sede presso il settore politiche sociali e pari opportunità.
10. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare gli Assessori interessati in relazione alle materie proposte all'o.d.g. e/o i funzionari dagli stessi delegati. Possono, inoltre, essere invitati a partecipare i tecnici designati dalle Associazioni o dall'Amministrazione e rappresentanti delle Associazioni di volontariato che operano nel settore.

#### **Articolo 9 Oneri per il funzionamento della Commissione**

1. L'incarico di componente della Commissione è gratuito e non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni della Commissione stessa.